

Decreto ministeriale 21 aprile 1993

Approvazione delle tabelle UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (15° gruppo).

Emanato da: **Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato**

Pubblicato su: S.O. n. 43 a G.U. n. 101, 03/05/1993

Riguardante: Norme specifiche per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (L. 1083/71)

NOTE

In vigore dal 18 maggio 1993.

Gli allegati al presente decreto si omettono.

N.B. La norma UNI 7129:1992, ivi pubblicata, sostituisce la UNI 7129:1972 limitatamente alla parte delle installazioni di apparecchi aventi portata termica nominale non maggiore di 35 kW.

TESTO

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente le norme per la sicurezza degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica italiana 6 dicembre 1991, n. 447, concernente il regolamento di attuazione della citata legge 5 marzo 1990;

Vista la direttiva 90/396/CEE, in materia di apparecchi a gas combustibile;

Sentita l'apposita commissione tecnica per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, di approvare le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate, dall'Ente nazionale di unificazione (UNI), in tabelle con la denominazione UNI-CIG, la cui osservanza fa considerare effettuati secondo le regole della buona tecnica i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile e la odorizzazione del gas;

Considerato che le predette norme si estendono anche agli usi simili di cui all'art. 1 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e cioè a quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici (produzione di acqua calda, cottura, riscaldamento unifamiliare o centralizzato, illuminazione di ambienti privati) e da questi differiscono perché richiedono apparecchi o installazioni le cui dimensioni sono diverse in quanto destinati a collettività (mense, cliniche, istituti, etc.);

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, i materiali, i componenti e gli impianti costruiti secondo le tabelle UNI-CIG, approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si intendono soddisfare la regola dell'arte per la salvaguardia della sicurezza;

Considerata la necessità, per la più ampia divulgazione possibile, di pubblicare dette norme nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in allegato al decreto di approvazione;

DECRETA:

Art. 1.

Sono approvate e pubblicate, in allegato al presente decreto, le seguenti tabelle di norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza UNI-CIG (15° Gruppo):

- 1) **UNI-CIG 7129** - Edizione gennaio 1992 – Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e manutenzione:
 - a) la presente tabella sostituisce la UNI-CIG 7129 – edizione ottobre 1972, pubblicata in allegato al decreto ministeriale 7 giugno 1973 (*Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 1973, n. 203 - supplemento ordinario), limitatamente alla parte delle installazioni di apparecchi aventi portata termica nominale non maggiore di 35 kW (circa 30.000 kcal/h);
 - b) in attuazione di quanto fissato dai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva 90/396/CEE in materia di apparecchi a gas, per le installazioni degli apparecchi funzionanti a gas combustibile, privi – sul piano di lavoro – del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma, le aperture di ventilazione, di cui al punto 3 della norma UNI-CIG 7129 (edizione gennaio 1992), devono essere maggiorate nella misura del 100%, con un minimo di 200 cmq.
- 2) **UNI-CIG 9891** - Edizione dicembre 1991 – Apparecchi a gas per uso domestico - Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua.
- 3) **UNI-CIG 9891/FA. 1** - Edizione novembre 1992 – Apparecchi a gas per uso domestico - Tubi flessibili d'acciaio inossidabile a parete continua - Foglio di aggiornamento n. 1.
- 4) **UNI-CIG 9892** - Edizione dicembre 1991 – Connessioni ad innesto rapido per accoppiamento con valvole per bidoni di GPL - Prescrizioni di sicurezza.

- 5) **UNI-CIG 7135/FA. 2** - Edizione aprile 1993 – Apparecchi di cottura - Prescrizioni di sicurezza - Foglio di aggiornamento n. 2.
In relazione a quanto previsto dalla citata direttiva 90/396/CEE, gli apparecchi di cottura, privi – sul piano di lavoro – del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma, dovranno essere dotati di una etichetta di avvertenza, di misura minima 150 mm x 100 mm e di tipo non facilmente amovibile, posta sugli imballaggi e sulla parte anteriore dell'apparecchio stesso, portante la dicitura «QUESTO APPARECCHIO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLO IN AMBIENTI CON VENTILAZIONE MAGGIORATA SECONDO IL D.M. 21 APRILE 1993».
- 6) **UNI-CIG 7271/FA. 2** - Edizione dicembre 1991 – Caldaie ad acqua funzionanti con bruciatore atmosferico - Dispositivi di controllo della evacuazione dei prodotti della combustione - Prescrizioni di sicurezza.

Il presente decreto, con i relativi allegati, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1993

Il Ministro: GUARINO

...[omissis]...